

ALLEGATO C

Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto 4.3

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, previsto al punto D dell'ordinanza è limitata alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 08/10/2023 al 30/04/2024, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e ricadenti nelle zone montane e agricole svantaggiate individuate nell'Allegato B.

In tutte le altre zone tale deroga è ammessa unicamente nei mesi di ottobre, marzo e aprile.

L'abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

L'abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al **Numero Verde Regionale 800 841 051** o inviando un'e-mail all'indirizzo "**so.emiliaromagna@vigilfuoco.it**" o, appena sarà disponibile, tramite l'apposito applicativo web.

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Dell'abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.

L'abbruciamento deve avvenire entro 48h dalla comunicazione.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto E lettera dell'ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

